

PUA N. 719_181

Accordi art. 6 – Sezione 1, Progr.39

Istanza del 28 aprile 2015 P.G. n.123448

PARERE TECNICO ISTRUTTORIO

allegato alla delibera di approvazione ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 11 del 23.04.2004

RICHIESTA PRESENTATA IL : 28/04/2015

DENOMINAZIONE PUA : "GREEN RESIDENCE"

LOCALITÀ : VIA LUGAGNANO – SAN MASSIMO

ATO : 3

CIRCOSCRIZIONE : 3

DITTA: ROCCA BEATRICE E ROCCA LUIGIA

AVVIO DEL PROCEDIMENTO in data 30/04/2015 p.g. n. 127035

SOSPENSIONE PROCEDIMENTO 16/06/2015 p.g. n. 174229

NUOVA DECORRENZA DEI TERMINI 28/08/2015 p.g. 248954 (consegna elaborati adeguati)

TERMINE PER ADOZIONE 23/09/2015

ADOZIONE: DGC n 288 del 21/09/2015

PUBBLICAZIONE in data 06/10/2015

SOSPENSIONE PER ACQUISIZIONE PARERE VAS in data 15/12/2015

NUOVA DECORRENZA DEI TERMINI (Avviso di Pubblicazione Parere della Commissione Regionale VAS del 12/01/2016 P.G. 7655)

TERMINE PER L'APPROVAZIONE 15/02/2016

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Arch. Chiara Tassello

ISTRUTTORE: Arch. Cristina Simone

PROGETTISTA E REFERENTE: Arch. Francesco Berton

**ISTRUTTORIA PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI AMBITI DI TRASFORMAZIONE
OGGETTO DI ACCORDO DI PIANIFICAZIONE ADOTTATO CON DGC 288 DEL 21/09/2015.**

PREMESSE :

In data 21/09/2015 con deliberazione di Giunta Comunale n. 288 è stato adottato il Piano Urbanistico Attuativo n. 719_181 denominato " GREEN RESIDENCE " presentato dal Procuratore Marco Grezzani per la Ditta Rocca Beatrice e Rocca Luigia (giusta procura speciale atto notaio andrea Giarda allegata all'istanza) in attuazione alla scheda norma del P.I.

Comune di Verona

Pianificazione Territoriale

Via Pallone, 9 – 37121 Verona

Tel. 045 8077502 – fax 045 8077511

E-mail pianificazione.territoriale@comune.verona.it

Casella PEC urbanistica@pec.comune.verona.it

www.comune.verona.it

Codice fiscale e Partita IVA 00215150236

CODICE UNIVOCO UFFICIO RNP3SR



181 ATO 3 e dell'Accordo di Pianificazione sottoscritto il 22/03/2013, con atto del notaio Vincenzo Quaratino da Verona Rep n. 138098 Racc. 35539 ai sensi dell'articolo 6 della L.R. 11/2004 con la seguente prescrizione:

*“stralciare l'ultimo capoverso del paragrafo **Caratteristiche delle opere di urbanizzazione** delle NTA (TAV11), che così riporta: “sarà comunque prodotta una fidejussione secondo le modalità e la consistenza che verranno concordate”.*

Per una completa descrizione dei contenuti del PUA si rimanda a quanto evidenziato nel Parere Tecnico Istruttorio allegato alla delibera di adozione della Giunta Comunale n 288 del 21/09/2015.

Ai sensi dell'art. 20, comma 3 della L.R. n. 11/2004 il PUA, corredato degli elaborati previsti è stato depositato presso la Segreteria del Comune il giorno 06/10/2015, per la durata di dieci giorni e dell'avvenuto deposito è stata data notizia mediante affissione all'Albo Pretorio Informatico del Comune di Verona, sul sito istituzionale ed in altri luoghi pubblici.

Nei successivi venti giorni, ovvero dal 16/10/2015 al 04/11/2015, è stato possibile presentare opposizioni ed osservazioni.

A seguito dell'avvenuto deposito e pubblicazione non è pervenuta alcuna osservazione, entro il 06/11/2015, come da attestazione del 12/11/2015 P.G. 330998 della Direzione Affari Generali .

In data 29/09/2015, P.G. n. 280578, la Direzione Pianificazione Territoriale, invitava la Ditta a trasmettere alla Regione Veneto la documentazione necessaria per l'espletamento della procedura di Verifica di Assoggettabilità.

Atteso che la conclusione della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS è presupposto per l'approvazione del PUA, in data 15 dicembre 2015 P.G. 366504 è stata comunicata alla Ditta la sospensione del procedimento di approvazione del PUA per la mancata acquisizione del provvedimento regionale di assoggettabilità o di esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

Con comunicazione del 12/01/2016 P.G. 7655 la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) trasmetteva agli uffici l'avviso di pubblicazione del **PARERE MOTIVATO n. 173 del 15/12/2016** della Commissione Regionale VAS avente ad oggetto il Piano Urbanistico Attuativo “Green Residence”, che così conclude :

“Esprime il parere di non assoggettare alla procedura V.A.S. il Piano Urbanistico Attuativo denominato “Green Residence” in via Lugagnano - Comune di Verona in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente.

In fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali, sopra riportati: Autorità di Bacino del Fiume Adige e del Consorzio di Bonifica Veronese, nonché le prescrizioni VincA sopra espressamente riportate.”

L'**Autorità di Bacino** del Fiume Adige, in detto parere, pur non ritenendo di dover sottoporre il progetto di PUA a VAS, non rilevando incidenze nelle componenti ambientali presenti né eventuali effetti significativi derivanti dall'attuazione, segnala l'esigenza di integrare la documentazione pianificatoria sovraordinata del RAP con i seguenti progetti:

- Piano di stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico del bacino del fiume Adige (PAI), approvato con DPCM del 27 aprile 2006;

- Progetto di 2° Variante del Piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico del bacino del fiume Adige e Aggiornamento delle Norme di attuazione (NdA), approvate dal



Comitato Istituzionale in data 9 novembre 2012.

- Piano di Gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali (NdA), adottato dai Comitati Istituzionali delle Autorità di Bacino dell'Adige nonché dell'Alto Adriatico nella seduta comune del 24 febbraio 2010. approvato con D.P.C.M. del 23 aprile 2014 e pubblicato sulla G.U. n. 193 del 21 agosto 2014.

Il **Consorzio di Bonifica**, esprimendo parere favorevole all'esecuzione dell'intervento, ha raccomandato la verifica del sistema di smaltimento delle acque piovane al suolo.

Inoltre il **Settore Pianificazione Ambientale della Sezione Coordinamento Commissioni (VAS -Vinca- NUVV)**, esaminata la dichiarazione della dott.^{ssa} Modena di non necessità della procedura di valutazione di incidenza ha considerato che l'area in esame potrebbe disporre delle caratteristiche di idoneità per una serie di specie faunistiche di interesse comunitario in ragione della loro attuale distribuzione, delle caratteristiche di home range e di capacità di dispersione, e pertanto, ritenendo che l'intervento possa avere effetti a carico degli habitat e specie di cui alle Direttive 92/43/Cee, ha dettato le seguenti prescrizioni :

"1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nell'ambito di attuazione dell'intervento in argomento rispetto alle specie di interesse comunitario di cui è possibile o accertata la presenza in tale ambito secondo la D.G.R. n. 2200/2014(Triturus carnifex, Bombina variegata, Bufo viridis, Hyla intermedia, Rana dalmatina, Rana latastei, Emys orbicularis, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus, Zamenis longissimus, Natrix tassellata, Caprimulgus europaeus, Pipistrellus kuhli, Nyctalus noctula, Hypsugo savii) ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;

2. di impiegare per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee nelle aree destinate a verde esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale (evitando l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone);

3. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Verona, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza."

Visto l'avviso di pubblicazione in data 12/01/2016 del Parere della Commissione Regionale VAS, dal quale sono ripartiti i termini per la conclusione del procedimento il periodo entro cui concludere il procedimento di approvazione del PUA denominato "Green Residence" è il **15/02/2016**.

Con riferimento all'accordo di pianificazione sottoscritto in data 22/03/2013 i sottoscrittori dell'accordo e proponenti il PUA risultano in regola con il pagamento delle rate del contributo di sostenibilità. (prossima scadenza 22/03/2016)

Preso atto che il progetto di Piano denominato "Green Residence" risulta costituito dai seguenti elaborati allegati alla Delibera di adozione n 288 del 21/09/2015, che qui si intendono espressamente richiamati:

1	TAV 1	ESTRATTI P.I. – AMBITO DI INTERVENTO	03/08/2015 P.G. 226588
2	TAV 2	VINCOLI GRAVANTI SULL'AREA	28/04/2015 P.G. 123448
3	TAV 3	PLANIMETRIA CATASTALE	28/04/2015 P.G. 123448
4	TAV 4 a	CARTOGRAFIA DELLO STATO DI FATTO	03/08/2015 P.G. 226588

5	TAV 4 b	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	28/04/2015 P.G. 123448
6	TAV 5	INFRASTRUTTURE A RETE ESISTENTI	28/04/2015 P.G. 123448
7	TAV 6 a	RELAZIONE GEOLOGICA MODELLAZIONE GEOTECNICA E CARATTERIZZAZIONE SISMICA DEL SOTTOSUOLO	03/08/2015 P.G. 226588
8	TAV 6 b	RELAZIONE DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA	03/08/2015 P.G. 226588
9	TAV 7	PLANIMETRIA E SEZIONI DI PROGETTO	28/08/2015 P.G. 248954
10	TAV 8 a	INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A STANDARDS, DA CEDERE E DA VINCOLARE A VM	28/04/2015 P.G. 123448
11	TAV 8 b	INDIVIDUAZIONE DELLE SUPERFICI PERMEABILI E IMPERMEABILI. SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE DI PROGETTO	03/08/2015 P.G. 226588
12	TAV 9 a	RETE ACQUEDOTTO	03/08/2015 P.G. 226588
13	TAV 9 b	RETE ACQUE NERE	03/08/2015 P.G. 226588
14	TAV 9 c	RETE ACQUE METEORICHE	03/08/2015 P.G. 226588
15	TAV 9 d	RETE GAS	03/08/2015 P.G. 226588
16	TAV 9 e	RETE ENERGIA ELETTRICA	03/08/2015 P.G. 226588
17	TAV 9 f	RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	03/08/2015 P.G. 226588
18	TAV 9 g	RETE TELECOM	03/08/2015 P.G. 226588
19	Tav 9 h	RETE TELECOMUNICAZIONI	03/08/2015 P.G. 226588
20	TAV 10	RELAZIONE ILLUSTRATIVA	28/08/2015 P.G. 248954
21	TAV 11	NORME DI ATTUAZIONE	28/08/2015 P.G. 248954
22	TAV 12 a	PRONTUARIO PER LA MITIGAZIONE AMBIENTALE	03/08/2015 P.G. 226588
23	TAV 12 b	ESSENZE ARBOREE ED ARBUSTIVE DETTAGLI DI RECINZIONE	03/08/2015 P.G. 226588
24	TAV 12 c	DISEGNO DELLA PAVIMENTAZIONE SU STRADA A CORTE – IMPIANTO DI IRRIGAZIONE	03/08/2015 P.G. 226588
25	TAV 12 d	DETTAGLI TIPO PER STRADA A CORTE	03/08/2015 P.G. 226588
26	TAV 13	SCHEMA DI CONVENZIONE	28/08/2015 P.G. 248954
27	TAV 14 A	CAPITOLATO E PREVENTIVO SOMMARIO DI SPESA	03/08/2015 P.G. 226588
28	TAV 14 B	DISEGNI ALLEGATI C.M.E.	03/08/2015 P.G. 226588
29	TAV 15 B	RELAZIONE TECNICA DEL PROGETTO DENOMINATO "GREEN RESIDENCE" AI SENSI DELL'ALLEGATO E ALLA DGR 2299/2014	03/08/2015 P.G. 226588
30	TAV 16	VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO	03/08/2015 P.G. 226588

Accertata la conformità alle norme ed agli strumenti urbanistici vigenti, si ritiene pertanto che il PUA denominato "GREEN RESIDENCE", costituito dagli elaborati sopra elencati, sia meritevole di approvazione ai sensi dell'art. 20 della L.R. 11/2004 con le seguenti prescrizioni:

- "stralciare l'ultimo capoverso del paragrafo *Caratteristiche delle opere di urbanizzazione* delle NTA (TAV11), che così riporta: "sarà comunque prodotta una fidejussione secondo le modalità e la consistenza che verranno concordate".
- integrare il RAP secondo le indicazioni/prescrizioni contenute nel parere VAS n 173 del 15 dicembre 2015
- modificare le NTA del PUA richiamando al proprio interno e facendo proprio il parere della Commissione Regionale per la VAS allegato alla presente

Tali prescrizioni dovranno essere assolte dal proponente prima della sottoscrizione della convenzione urbanistica.

Data 27/01/2016



Il tecnico istruttore
Arch. Cristina Simone

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Chiara Tassello

Il Dirigente del Coordinamento Pianificazione
Arch. Mauro Grison

Allegati:

Parere n. 173 del 15/12/2015 della Commissione Regionale VAS



PARERE MOTIVATO
n. 173 del 15 DICEMBRE 2015

Oggetto: Comune di VERONA. Piano Urbanistico Attuativo – denominato Green Residence per opere di urbanizzazione in via Lugugnano (VR) – Scheda Norma n. 181. Verifica di Assoggettabilità.

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS già nominata con DGR 3262 del 24.10.06 e DGR n. 23 del 21.01.14;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 15 dicembre 2015 come da nota di convocazione in data 14 dicembre 2015 ns. prot. gen. 507255/71.03.



ESAMINATA la documentazione trasmessa del procuratore Grezzani Marco, per conto della ditta proprietaria, sotto elencata, con pec acquisita al protocollo regionale al n. 398460 del 05/10/2015, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per il PUA denominato "Green Residence per opere i urbanizzazione in Via Lugugnano Comune di Verona:

- Elenco Autorità competenti in materia Ambientale;
- Rapporto Ambientale Preliminare;
- Planimetria di sezioni;
- Norme tecniche;
- Relazione tecnica.

CONSIDERATO che con nota prot n. 394402 del 01/10/2015 la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS- VINCA- NUVV) ha inviato richiesta di pareri ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale:

- Comune di Verona
- Arpav Dipartimento di Verona
- Provincia di Verona
- Consorzio di Bonifica Veronese
- Autorità di Bacino del Fiume Adige
- Azienda Ulss n. 20 Verona
- Sezione Bacino Idrografico Adige Po – Sezione di Verona
- Comune di Bussolengo
- Comune di Pescantina
- Comune di San Pietro in Cariano
- Comune di Negrar
- Comune di Grezzana
- Comune di Roverè Veronese
- Comune di San Mauro Saline
- Comune di Tregnago
- Comune di Mezzane di Sotto
- Comune di San Martino Buon Albergo
- Comune di San Giovanni Lupatoto
- Comune di Buttapietra
- Comune di Castel d'Azzano
- Comune di Villafranca di Verona
- Comune di Sommacampagna
- Comune di Sona
- Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo per il Veneto
- Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto
- Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza.

CONSIDERATO che con nota prot n. 416576 del 15/10/2015 la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS- VINCA- NUVV) ha inviato richiesta di dichiarazione relativamente ad eventuali osservazioni/opposizioni pervenute.

CONSIDERATO che nota prot n. 416571 del 15/10/2015 la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS- VINCA- NUVV) ha inviato richiesta di pareri ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale:

- Arpav Dipartimento di Verona
- Provincia di Verona
- Consorzio di Bonifica Veronese
- Autorità di Bacino del Fiume Adige

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

- Azienda Ulss n. 20 Verona
- Comune di Verona
- Sezione Bacino Idrografico Adige Po – Sezione di Verona
- Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo per il Veneto
- Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto
- Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza

VISTA la nota del Comune di Verona con pec prot. n. 331650 del 12/11/2015 acquisita al prot. regionale n. 461901 del 12/11/2015, con la quale ha fatto pervenire dichiarazione del responsabile del procedimento attestante che entro i termini non sono pervenute osservazioni.

ESAMINATI i pareri pervenuti dai seguenti soggetti competenti in materia ambientale, che in sintesi si riportano:

- L'Arpav Dipartimento di Verona con nota prot. n. 104641/2015 del 26/10/2015 acquisita al prot. regionale n. 433701 del 27/10/2015 ha fatto pervenire parere, nel quale comunica che l'intervento non produrrà effetti significati sull'ambiente.
- L' Autorità di Bacino del Fiume Adige con pec prot. n. 2015 – 0002937/U del 27/10/2015 acquisita al prot. regionale n. 435742 del 28/10/2015 ha fatto pervenire parere, che di seguito si riporta:

Con nota n. 416571 del 15 ottobre 2015, codesta spett.le Sezione ha richiesto parere alla scrivente Autorità, ai sensi del D. Lgs. n.152/2006 e del successivo D. Lgs. n.4/2008, relativamente alla verifica di assoggettabilità per il PUA denominato "Green Residence" di via Lugagnano – Comune di Verona.

Nel Rapporto Ambientale Preliminare (RAP), all'interno della parte dedicata alla pianificazione sovraordinata, non viene richiamata la documentazione relativa ai seguenti atti pianificatori elaborati dalla scrivente Autorità e scaricabili dal sito www.bacino_adige.it:

- a) Piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico del bacino del fiume Adige (PAI), approvato con DPCM del 27 aprile 2006;
- b) Progetto di 2° Variante del Piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico del bacino del fiume Adige e Aggiornamento delle Norme di attuazione (NdA), approvate dal Comitato Istituzionale in data 9 novembre 2012.

In questo ambito non viene citato nemmeno il Piano di Gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali (PdG) adottato dai Comitati Istituzionali delle Autorità di Bacino dell'Adige nonché dell' Alto Adriatico nella seduta comune del 24 febbraio 2010, approvato con D.P.C.M. del 23 aprile 2014 e pubblicato sulla G.U. n. 193 del 21 agosto 2014. Il PdG è stato redatto in applicazione



della Direttiva Europea Quadro sulle Acque 2000/60/CE (Water Framework Directive); da dicembre 2012 sono in corso le attività di aggiornamento che porteranno, nel dicembre 2015, alla pubblicazione del nuovo PdG. Tutta la documentazione e gli elaborati allegati sono consultabili e scaricabili dal sito www.alpiorientali.it.

Si ritiene opportuno quindi segnalare l'esigenza di integrare la documentazione pianificatoria sovraordinata del RAP con quanto sopra indicato.

Dall'analisi della cartografia allegata al PAI, si evince che l'area oggetto del PUA non ricade fra quelle a pericolosità idraulica individuate da tale strumento né compare tra quelle indicate a rischio idraulico nel redigendo Piano del Rischio di Alluvioni, ai sensi della Direttiva 2007/60/CE, che, pur non risultando al momento cogente, può costituire comunque un'utile informazione nel campo della difesa idraulica del territorio.

La pagina: http://www.alpiorientali.it/index.php?option=com_content&view=article&id=187&Itemid=247 riporta le informazioni relative all'assenza del rischio idraulico nell'area oggetto del parere; si prega pertanto di consultare il foglio P03.

A seguito della disamina della documentazione messa a disposizione da parte di codesta Spett.le Sezione, non si rilevano incidenze sulle componenti ambientali presenti né eventuali effetti significativi derivanti dall'attuazione del PUA denominato "Green Residence" di via Lugagnano – Comune di Verona e pertanto si ritiene di non doversi sottoporre il progetto in esame al processo di Valutazione Ambientale Strategica.

- Il Consorzio di Bonifica Veronese con pec prot. n. 17566 del 28/10/2015 acquisita al prot. regionale n. 435886 del 28/10/2015 ha fatto pervenire parere.

Con nota prot. 416571 in data 15.10.2015 la Regione del Veneto – Dipartimento Territorio – Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) ha richiesto a questo Consorzio il parere, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 come modificato dal D. Lgs. 4/2008, sul PUA in oggetto.

Si fa rilevare che nell'area oggetto di intervento non ricadono corpi idrici naturali e/o artificiali, oggetto di recapito delle acque meteoriche, facenti parte della rete superficiale di questo Consorzio, e che l'intervento prevede lo smaltimento delle acque piovane al suolo con sistemi di dispersione facilitata; pertanto l'intervento stesso non può determinare alterazioni al complessivo regime idraulico delle reti di scolo in gestione al Consorzio di Bonifica.

Inoltre non si riscontrano interferenze con la rete di irrigazione strutturata consorziale.

Per quanto di competenza, quindi, si esprime parere favorevole all'esecuzione dell'intervento.

Si raccomanda al Comune di Verona, competente per la materia, la verifica del sistema di smaltimento delle acque piovane al suolo.



VISTA la relazione istruttoria tecnica per la Valutazione di incidenza n. 162/2015 in data 14.10.15 del Settore Pianificazione Ambientale della Sezione Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV):

"RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA N.162/2015 IN DATA 14.10.15:"

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la verifica di assoggettabilità a VAS per il PUA/Piano di Lottizzazione denominato "Green Residence" - scheda norma n. 181, in località San Massimo, via Lugagnano, ATO 3, circoscrizione 3^a - richiedente Rocca Luigia e Rocca Beatrice, nel Comune di Verona (VR).

Pratica n. 3119

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che preveda la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATE la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza e la relativa relazione tecnica, a firma di Paola Modena, trasmesse con nota acquisita al prot. reg. con n. 398460 del 05/10/2015;

PRESO ATTO che nella dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza in esame viene riconosciuta per l'istanza in argomento la fattispecie riferibile al caso generale di cui al paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 2299/2014: *"piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000"*;

PRESO ATTO che il P.U.A. in argomento prevede l'edificazione ad uso residenziale secondo le disposizioni delle N.T.O. e del P.I. approvato con deliberazione Consiliare n° 91 del 23/12/2011 e del R.E. del Comune di Verona approvato con D.C.C. n° 91 del 23/12/2012;

PRESO ATTO e VERIFICATO che l'intervento in argomento non interessa ambiti compresi nei siti della rete Natura 2000;

CONSIDERATO che gli ambiti interessati dalla presente variante corrispondono ad aree attribuite alle categorie "21200 - Terreni arabili in aree irrigue" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tale attribuzione è coerente per l'area in esame;

CONSIDERATO che, in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014, in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame potrebbe disporre delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Triturus carnifex, Bombina variegata, Bufo viridis, Hyla intermedia, Rana dalmatina, Rana latastei, Emys orbicularis, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus, Zamenis longissimus, Natrix tessellata, Caprimulgus europaeus, Pipistrellus kuhlii, Nyctalus noctula, Hypsugo savii*;

CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie (di cui allegato II, IV alla Direttiva 92/43/Cee e allegato I alla Direttiva 2009/147/Ce), in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è altresì riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso generale *"piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000"* solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dall'intervento in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;



CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione dell'intervento in argomento non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000;

RITENUTO che per l'attuazione dell'intervento in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

RITENUTO che sia verificato e documentato il rispetto dell'indicazione prescrittiva, dando adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

PERTANTO

PRENDE ATTO

di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti

DICHIARA

che per la verifica di assoggettabilità a VAS per il PUA/Piano di Lottizzazione denominato "Green Residence" - scheda norma n. 181, in località San Massimo, via Lugagnano, ATO 3, circoscrizione 3^ - richiedente Rocca Luigia e Rocca Beatrice, nel Comune di Verona (VR) è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza

e

sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce,

PRESCRIVE

1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nell'ambito di attuazione dell'intervento in argomento rispetto alle specie di interesse comunitario di cui è possibile o accertata la presenza in tale ambito secondo la D.G.R. n. 2200/2014 (*Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Caprimulgus europaeus*, *Pipistrellus kuhlii*, *Nyctalus noctula*, *Hypsugo savii*) ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;
2. di impiegare per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee nelle aree destinate a verde esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale (evitando l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone);
3. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Verona, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza."

VISTA la relazione istruttoria tecnica predisposta dalla Sezione Coordinamento Commissioni - VAS-VINCA-NUVV -, in data 15 dicembre 2015, esaminati gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 162/2015 del 14.10.15, ritiene che il PUA in oggetto, non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente.

In fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle



Autorità Ambientali, sopra riportati: Autorità di Bacino del Fiume Adige e del Consorzio di Bonifica Veronese, nonché le prescrizioni VINCA sopra espressamente riportate.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

il Piano Urbanistico Attuativo denominato "Green Residence" in Via Lugugnano - Comune di Verona in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente.

In fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali, sopra riportati: Autorità di Bacino del Fiume Adige e del Consorzio di Bonifica Veronese, nonché le prescrizioni VINCA sopra espressamente riportate.

*Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento Territorio)*

Arch. Vincenzo Fabris

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore della Sezione
Coordinamento Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di n. 7 pagine.

